

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO ANZIANI BORGO BAISIZZA APS"

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 18,00, in piazza Mario Musco snc, sede legale e sociale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione (la prima alle ore 6,00 era andata deserta).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il signor Riccardo Cenci, il quale dichiara validamente costituita la riunione – convocata su richiesta del Consiglio Direttivo - essendo presenti n. 15 soci su 260 iscritti, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, come da richiesta del RUNTS.**

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Stefania Pegorin.

Il Presidente fa presente che dal RUNTS è stata richiesta la modifica **dell'articolo 9 – Consiglio Direttivo, comma 9** poiché l'istituto della cooptazione è in contrasto con il Codice del Terzo Settore, che pone come principi inderogabili per tutti gli ETS costituiti in forma associativa quelli di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali.

Nell'occasione si è provveduto anche a sanare delle imprecisioni grammaticali e stilistiche.

Si procede, quindi, alla lettura all'Assemblea dell'intero testo Statutario che risulterà dopo le modifiche, se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 18 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

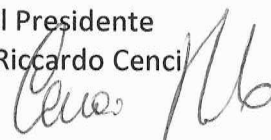
Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,10, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Stefania Pegorin



Il Presidente
Riccardo Cenci



STATUTO

PREMESSA

1. IL **"CENTRO ANZIANI BORGO BAINSIZZA – APS"** (di seguito Associazione), è un Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile e ai sensi del D.LGS n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".
2. Il presente Statuto è conforme alla Legge regionale del Lazio n. 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 452 del 25-07-2020 e delibere seguenti in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".
3. Il **"CENTRO ANZIANI BORGO BAINSIZZA – APS"** è una Associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Latina presso il "Centro Sociale Anziani Borgo Bainsizza" in Piazza Mario Musco s.n.c., sede sociale e legale dell'Associazione. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Latina non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ARTICOLO 1 – DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettera a) del D.LGS n. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge n. 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo – culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico,
- c) attività ludico–motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le aziende sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreative – culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazioni di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazioni di riunioni conviviali quali occasione di socialità svolte sia all'interno che all'esterno dei centri;
- i) promozioni di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentali di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione. A titolo semplificativo l'Associazione:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del Centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;

- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore;
- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento.

In tal caso:

1. il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite in un apposito Regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per i rimborsi ai propri soci quando sono incaricati a prestare la loro opera in nome e per conto dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore degli altri soci, o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il Centro Anziani e Organizzazioni di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'Associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Latina senza limiti di età, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e si impegnino a partecipare alle attività del **Centro Anziani Borgo Bainsizza - APS** e ad osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone non residenti nel territorio di Latina purché la percentuale di soci residenti nel borgo ovvero comune sede della Associazione sia superiore al 70%.
2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e dare risposta entro

30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto ed adeguatamente motivato.

3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare eventuale ricorso al Collegio dei Revisori dell'Associazione (se presente), che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo fatta al richiedente.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità del recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente Statuto.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste nel presente Statuto e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso se versata entro il 30 settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.
7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione.
8. Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste, di:
 - partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e a controllarne l'andamento;
 - prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli Organi Sociali e candidarsi per essere eletti negli stessi;
 - prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli Organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1. La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - un comportamento contrastante con le norme di Legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
 3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento.
 4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della associazione.

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'Organo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di Legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Seve 126

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail, ecc.).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17.
9. Le votazioni sono palesi, tranne che per le elezioni degli Organi Sociali e per le decisioni riguardanti l'esclusione di un socio. Per le elezioni alle cariche sociali risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire e impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
 - b) approvare il Regolamento interno di cui al successivo articolo 16;
 - c) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, quando richiesto;
 - f) stabilire la misura della quota sociale annuale;

- g) approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
 - h) provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo:
 - i) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - j) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - k) deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto o perché sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.
2. È composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla Legge e dal presente Statuto;

- b) proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c) deliberare sulla ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente art. 6;
- d) predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore – e se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) predisporre la bozza del Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g) tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriali e regionali dei centri anziani;
- h) stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
- i) deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j) ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
- l) cura la redazione di un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, ne diventa parte integrante in quanto dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria.

Caro No

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) un Vicepresidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vicepresidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo.
 - b) Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e della tenuta dei libri sociali.
 - c) Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della Associazione, e della predisposizione del bilancio.
8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dall'articolo 6 del presente Statuto. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima

riunione utile. La revoca è disposta dall'Assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei suoi componenti.

9. In caso di mancanza di uno o più componenti, per i casi indicati al precedente comma 8, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa - se presente - il Presidente del collegio dei revisori e convoca tempestivamente una Assemblea dei soci per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, degli altri Organi Sociali e il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. Il Presidente può delegare al Vicepresidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative e nominare procuratori speciali per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni, rinnovabili. La sua elezione avverrà qualora ricorrano gli estremi di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione – costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facendo capo – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione non siano imposte dalla Legge.

ARTICOLO 13 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi dei soci;
 - b) contributi dal Comune di Latina o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del centro anziani;
 - c) contributi da privati;
 - d) contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - e) contributi da organismi internazionali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali e specifiche o dalla realizzazione di progetti;
 - g) donazione e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C., destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al "Centro Anziani Borgo Bainsizza - APS" nei termini di Legge;
 - h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa dalla Legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 14 – BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, quando ricorrano i requisiti dell'art.14 del Codice Terzo Settore (ovvero nel caso l'Associazione denunci ricavi, rendite, proventi vari superiori ad un

milione di euro deve depositare, presso il RUNTS di competenza regionale, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dal Codice del Terzo Settore) . Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente.

3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno quindici giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei soci e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per essere eventualmente consultato dai soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea dei soci.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti l'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci, che delibera le modifiche allo Statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un Regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere e integrare il presente Statuto di tutte le regole non trattate e che ne diverranno parte integrante dello stesso (es. modalità di elezioni degli organi, rispetto della parità di genere, funzionamento dell'assemblea dei soci relativamente al diritto di proposte ed iniziative dei soci medesimi, disciplina dei requisiti dei soci in base all'età e alla residenza, la disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio e di componente del Consiglio Direttivo, ecc.).

ARTICOLO 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera assembleare assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Peri Nde

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci. Il 10% dei soci deve essere costituito da soci che abbiano diritto di voto.
2. L'Assemblea dei Soci, che delibera la modifica dello Statuto, deve essere convocata con la presenza di almeno due terzi dei soci e la deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei soci.

ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un Regolamento interno, che può essere modificato o integrato dal Consiglio Direttivo, che deve essere approvato a maggioranza qualificata. Il Regolamento interno non può essere modificato o integrato dal Consiglio Direttivo senza la deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Il Regolamento interno deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei soci.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, è necessario che l'Assemblea dei Soci, convocata a tal fine, deliberi con la maggioranza dei due terzi dei soci.
2. Allo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla liquidazione dell'Associazione, che deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI